REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL

CENTRO PER LA FORMAZIONE INSEGNANTI

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Articolo 1 (Istituzione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Organi)

Articolo 4 (Coordinatore)

Articolo 5 (Consiglio)

Articolo 6 (Giunta)

Articolo 7 (Consigli Didattici)

Articolo 8 (Gestione amministrativo-contabile e risorse finanziarie)

Articolo 9 (Docenti)

Articolo 10 (Tutor)

Articolo 11 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

Articolo 1 (Istituzione)

- 1. È istituito, ai sensi delle Direttive per la costituzione e le attività del Centri Interdipartimentali di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste e secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di percorsi universitari e accademici per la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Centro dell'Università degli Studi di Trieste per la Formazione Iniziale dei Docenti delle Scuole Secondarie, d'ora in poi denominato Centro.
- 2. La sede del Centro è definita tramite apposito decreto rettorale.

Articolo 2 (Finalità)

Il Centro svolge le seguenti funzioni:

- a. Coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in coerenza con le classi di concorso:
- b. Organizzazione dei percorsi per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- c. Garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- d. Individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.

Articolo 3 (Organi)

Sono organi del Centro:

- a. Il Coordinatore
- b. La Giunta
- c. Il Consiglio
- d. I Consigli Didattici.

Articolo 4 (Coordinatore)

- 1. Il Coordinatore del Centro è designato dal Magnifico Rettore, tra professori e ricercatori dell'Ateneo.
- 2. Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:
 - a. Indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;
 - b. Presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;
 - c. Individua i fabbisogni e propone il budget del Centro, nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. In caso di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli al Consiglio stesso nella seduta successiva all'adozione:
 - e. Rappresenta istituzionalmente il Centro nei rapporti esterni e con terzi;
- 3. Il Coordinatore è coadiuvato da un Responsabile amministrativo-gestionale individuato con atto del Direttore generale, che ne definirà anche le competenze.
- 4. Il Mandato del Coordinatore dura tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 5 (Giunta)

- 1. La giunta del Centro è composta da:
 - a. Il Coordinatore del Centro, che la presiede;
 - b. I Direttori dei percorsi formativi, individuati tra i professori di I e di II fascia dell'Università, in possesso di specifiche competenze relative al percorso.
- 2. In caso di parità di voto prevale il voto del Coordinatore.
- 3. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo-gestionale.
- 4. La Giunta del Centro:
 - a. Collabora con il Coordinatore nelle funzioni di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento;
 - b. Approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) del presente regolamento:
 - c. Esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

Articolo 6 (Consiglio)

- 1. Il Consiglio del Centro è composto da:
 - a. Il Coordinatore del Centro, che lo presiede;
 - b. I componenti della Giunta del Centro;
 - c. Un dirigente tecnico o un dirigente scolastico o un docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia;

2. Il Consiglio del Centro:

- a. Approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
- b. Verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- c. Approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere le attività previste dal comma 2 dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo;
- d. Propone annualmente ai competenti Organi dell'Università l'attivazione dei percorsi formativi;
- e. Approva lo svolgimento di iniziative di didattica e formazione con altri soggetti pubblici o privati esterni;

- f. Propone annualmente ai Dipartimenti l'affidamento dei compiti didattici al personale docente di ruolo e stabilisce le coperture mediante contratti, secondo le indicazioni di Ateneo;
- g. Delibera sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di formazione, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- h. Approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- i. Individua le necessità relative ad attrezzature, personale e spazi;
- j. Esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo.
- 3. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo-gestionale.

Articolo 7 (Consigli Didattici)

1. Sono costituiti i Consigli Didattici, uno per ciascun percorso di formazione, composti da professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo, dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da una rappresentanza di studenti, fino a due unità, autonomamente eletti ogni anno dagli scritti al percorso formativo; in caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

2. Ciascun Consiglio Didattico

- a. Individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo conclusivo e ai risultati di apprendimento degli studenti;
- Assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo – quando necessario – l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo;
- c. Formula proposte sull'assegnazione dei carichi didattici.

Articolo 8 (Gestione amministrativo-contabile e risorse finanziarie)

1.Il budget del Centro è costituito da:

- a. Contributi di iscrizione ai percorsi di formazione secondo la quota stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione;
- b. Eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;

- c. Eventuali risorse straordinarie assegnate dall'Ateneo;
- d. Fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi e altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della struttura;
- e. Contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro;
- f. Erogazioni liberali nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in favore delle strutture dipartimentali e a esse assimilate.

Articolo 9 (Docenti)

- 1. I compiti didattici ai docenti dell'Università di Trieste responsabili delle attività didattiche del percorso formativo vengono affidati, su indicazione del Consiglio del Centro, per ogni anno accademico dal Consiglio di Dipartimento di afferenza, seguendo le stesse procedure previste dall'Ateneo per l'affidamento degli incarichi didattici dei corsi di studio di I e II livello.
- 2. Le attività formative del percorso sono da considerarsi assimilate alle attività di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrative (cosiddetti TAF A, B e C) ai fini dell'attribuzione dei compiti didattici ai sensi del Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori
- 3. Le procedure di affidamento della didattica sostituiva, compresa l'emanazione dei bandi, sono di competenza del Consiglio del Centro.

Articolo 10 (Tutor)

- 1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, il Centro si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso il Centro e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.
- 2. il tutor coordinatore svolge i seguenti compiti:
 - a. Orienta e gestisce i rapporti con i tutor dei tirocinanti, assegnando gli studenti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
 - Provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
 - c. Supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
 - d. Supervisione le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe;
- 3. Il tutor dei tirocinanti svolge i seguenti compiti:

- a. Orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
- b. Accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.
- 4. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del Centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno ed è rinnovabile, per una sola volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate.
- 5. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore è concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.
- 6. Il centro, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettua ogni anno una verifica delle capacità di:
 - a. Conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
 - b. Gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
 - c. Gestione dei rapporti con l'Ateneo;
 - d. Gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.
- 7. Il Centro può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblicati dal Centro.

Articolo 11 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

- 1. Il Presente regolamento entra in vigore il giorno steso della sua pubblicazione all'albo Ufficiale dell'Ateneo.
- 2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie.